



C.I. di S.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA
Strada Volvera, 63 - ORBASSANO - (TO)

**REGOLAMENTO
DEI PROCEDIMENTI
DI SPESE IN ECONOMIA**

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - Ambito di applicazione, fonti e principi	3
ART. 2 - Tipologie e limiti di importo - divieto di frazionamento	3
ART. 3 - Programmazione degli interventi in economia	4
ART. 4 – Modalità di esecuzione	4
ART. 5 - Responsabile del Procedimento	4
ART. 6 - Atti autorizzatori: Determinazione a contrattare e Buonid'ordine	4
ART. 7 - Criteri di scelta dell'offerta migliore	5
ART. 8 – Modalità di individuazione del contraente	5
ART. 9 – Affidamento diretto	6
ART. 10- Procedura di gara degli affidamenti in economia	6
ART. 11 – Requisiti richiesti per gli affidamenti e verifiche	7
ART. 12 - Garanzie	8
ART. 13 - Forma dei contratti conclusi attraverso procedure in economia	8
ART. 14 - Contenuto minimo dei contratti conclusi in economia	8
TITOLO II - LAVORI	9
ART. 15 – Limiti di importo	9
ART. 16 – Tipologia dei lavori	9
ART. 17 – Affidamenti in economia complementari all'appalto	9
ART. 18- Progettazione dei lavori in cottimo	9
ART. 19 – Lavori d'urgenza	10
ART. 20 - Lavori di somma urgenza	10
ART. 21 - Contenuto minimo della lettera di invito	10
ART. 22 – Piani di sicurezza	11
ART. 23 – Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo	11
TITOLO III - FORNITURE E SERVIZI	11
ART. 24 – Limiti d'importo	11
ART. 25 - Tipologia delle forniture acquisibili in economia	11
ART. 26 - Tipologia dei servizi acquisibili in economia	12
ART. 27 – Contenuto minimo delle lettere d'invito	13
ART. 28 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento	14
ART. 29 – Norma di rinvio	15

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione, fonti e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia effettuate dal C.I. di S. "Consorzio Intercomunale di Servizi", le cui tipologie ed il limite degli importi sono specificati nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai principi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. ed alle seguenti norme:
 - *per i lavori*: art. 125, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e artt. 173-177 del DPR 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
 - *per le forniture ed i servizi*: art. 125, comma 9 e seguenti, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e artt. 329-338 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.
 - ricorso al sistema di e-procurement (sistema delle convenzioni Consip, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e ricorso a società di committenza regionale, ove presenti).
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli.

Art. 2

Tipologie e limiti di importo - divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, per le tipologie e nei limiti degli importi definiti nel Titolo II per i lavori e nel Titolo III per le forniture ed i servizi.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alle regole del presente Regolamento e di sottrarsi dal ricorso alla procedura aperta.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici riportati nel provvedimento del dirigente competente.

In particolare rientrano in tale fattispecie lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f), e comma 10, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1-bis2, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole imprese, l'amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli affidamenti in lotti funzionali.
5. Oltre i casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, è possibile, altresì, l'affidamento in economia con atto debitamente motivato del dirigente competente nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora vi sia specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale;

- b) qualora vi sia necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
- d) qualora vi sia urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 3

Programmazione degli interventi in economia

1. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'ente, l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati ove possibile nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 4

Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Consorzio od opportunamente noleggiati, acquisendo l'eventuale fornitura di beni che si dovessero rendere necessari;
 - b) attraverso cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata ad operatori economici esterni al Consorzio in possesso dei requisiti di qualificazione necessari;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte attraverso cottimo fiduciario.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista e devono essere specificate nell'atto di affidamento o nella documentazione di gara.

Art. 5

Responsabile del Procedimento

1. Di norma il Responsabile di servizio, individuato nell'ambito dell'assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione, riveste anche la figura di "Responsabile del procedimento" per gli interventi da eseguirsi. Al Responsabile del procedimento sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, l'attestazione di regolare esecuzione, nonché gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. L'adozione di determinazioni e la sottoscrizione dei contratti competono al Direttore.
2. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei Lavori, nominato ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Art. 6

Atti autorizzatori: Determinazione a contrattare e Buoni d'ordine

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è adottato dal dirigente nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, mediante apposita determinazione a contrattare, adottata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e

s.m.i., debitamente motivata, riportante espresso richiamo al presente regolamento⁴ e contenente l'impegno di spesa.

2. Al fine di semplificare il procedimento di affidamento di lavori, forniture e servizi, quando la spesa complessiva sia inferiore ad Euro 5.000,00 IVA esclusa per i lavori, ovvero sia inferiore ad Euro 2.500,00 IVA esclusa per forniture e servizi, può essere autorizzata mediante sottoscrizione di apposito Buono d'ordine, ad eccezione dei servizi da affidare a professionisti per i quali è necessaria la redazione di un disciplinare da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale.
3. Il Buono d'ordine contiene il numero progressivo, la data, l'indicazione dell'affidatario, la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del CIG, la quantificazione della spesa, il riferimento al presente regolamento, gli estremi del capitolo di bilancio e dell'impegno di spesa al fine di garantire l'affidatario circa la sussistenza della copertura finanziaria, nonché la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Buono d'ordine tiene luogo della lettera-contratto di cui al successivo art.13.

Art. 7

Criteri di scelta dell'offerta migliore

1. Nel rispetto dei principi della massima trasparenza e della rotazione, temperando l'efficienza e lo snellimento dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, i criteri di scelta della migliore offerta sono il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alle disposizioni di legge.
2. In ogni caso l'offerta deve specificare espressamente i costi della sicurezza a carico dell'operatore economico offerente.

Art. 8

Modalità di individuazione del contraente

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia deve essere effettuata ricorrendo alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori (es. SCR – Società di Committenza Regionale), in seguito denominate Convenzioni attive, ovvero, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero attraverso il mercato elettronico di altro soggetto aggregatore, ovvero attraverso il proprio mercato elettronico qualora istituito, in seguito denominato Mercato Elettronico.
2. La scelta del contraente cui affidare una fornitura di beni e servizi attraverso una procedura di gara tradizionale (in seguito verrà denominata tradizionale la procedura di gara avviata senza aderire ad una Convenzione attiva o senza ricorrere al Mercato Elettronico), ha carattere residuale e viene attivata solamente quando si presentano entrambe le due seguenti condizioni:
 - nel caso in cui i beni e servizi necessari non siano presenti sul Mercato Elettronico;
 - nel caso in cui per i beni e servizi necessari non vi sia una Convenzione attiva o nel caso in cui, pur essendoci una Convenzione attiva, il dirigente riesca a realizzare acquisti di beni e servizi a condizioni qualità prezzo più vantaggiose rispetto a quelle in essa presenti. Per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto (art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per le tipologie individuate dal presente regolamento e con le modalità descritte nei successivi articoli.
3. Per i contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa e sino alle soglie comunitarie in vigore, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché per i contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro

40.000,00 IVA esclusa e sino a Euro 200.000,00 per le tipologie individuate dal presente regolamento e per i quali non si ricorra a Convenzioni attive, si procede, a prescindere dalla metodologia utilizzata (ricorso al Mercato Elettronico o a procedura di gara tradizionale), previo espletamento di una procedura di gara (c.d. cottimo fiduciario), consultando un numero di operatori economici non inferiore a n. 5 (cinque) unità in possesso dei requisiti richiesti, se sussistono sul mercato in tale numero, da individuarsi attraverso l'avviso pubblico di cui al successivo art. 10, da pubblicarsi sul sito internet del Consorzio ed all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni consecutivi. Verranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta. Tuttavia se faranno richiesta più di n. 10 operatori economici, per i principi di celerità e semplificazione, il dirigente competente potrà decidere di invitarne solamente n. 10 (dieci), selezionandoli attraverso estrazione a sorte in seduta pubblica. Mentre, qualora presentassero richiesta di partecipazione meno di n. 5 operatori economici, il dirigente competente, avendo già assolto all'obbligo di pubblicità e trasparenza mediante la pubblicazione dell'avviso, potrà invitare alla procedura di gara solamente gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito.

3. Ove sia stato istituito un Albo degli operatori economici (c.d. Albo Fornitori) si procederà attingendo dall'elenco mediante estrazione a sorte degli operatori economici da invitare, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, fino a raggiungere il numero di almeno n. 5 (cinque) unità. Le modalità utilizzate per procedere all'estrazione a sorte dovranno essere descritte nella determinazione a contrattare.

Art. 9

Affidamento diretto

1. Per l'acquisizione in economia di lavori, forniture o servizi attraverso affidamento diretto il cui importo sia inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa dovranno essere sempre rispettati i principi di trasparenza, rotazione, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Tali principi dovranno essere richiamati nella determinazione a contrattare, che dovrà necessariamente riportare le motivazioni che giustificano la scelta del contraente.
3. Per poter procedere all'affidamento diretto si dovrà acquisire preventivamente una dichiarazione sostitutiva che attesti in capo all'affidatario i requisiti di ordine morale, di ordine generale, ed eventualmente tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari alla singola prestazione richiesta, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., procedendo successivamente alla verifica della medesima secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 10

Procedura di gara degli affidamenti in economia

1. Sia nelle gare svolte utilizzando il Mercato Elettronico che in quelle svolte attraverso le procedure tradizionali le operazioni relative al riscontro della documentazione tecnico amministrativa e di apertura delle offerte economiche e tecniche avvengono in seduta pubblica, mentre la valutazione dell'offerta tecnica avviene in seduta segreta.
2. La gara viene svolta secondo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici invitati di dichiarare i requisiti di ordine morale, di ordine generale, ed eventualmente tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari alla singola procedura, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni nei confronti dell'impresa affidataria.
3. L'avviso pubblico, previsto dal comma 4 dell' art. 8 del presente regolamento deve contenere almeno i seguenti elementi ritenuti essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il prezzo presunto della prestazione;
 - c) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara;
 - d) i requisiti di qualificazione degli operatori economici ritenuti necessari.
4. La lettera di invito, redatta dal dirigente ed i cui contenuti minimi sono individuati nel titolo II per quanto concerne i lavori e nel titolo III per quanto concerne le forniture ed i servizi, viene trasmessa agli operatori economici individuati con modalità che ne assicurino la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione. Deve essere inviata almeno 10 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta. In casi di urgenza, debitamente motivata nella determinazione a contrattare, tale termine potrà essere ridotto a giorni 5.
 5. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal dirigente competente alla presenza di due testimoni. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dei progetti tecnici viene effettuata da una commissione formata da almeno tre componenti, avente quale presidente il Dirigente. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale.
 6. L'aggiudicazione, contenente l'indicazione dell'intervento, del capitolo di bilancio e dell'impegno di spesa, avviene con determinazione del dirigente, che dovrà provvedere all'approvazione del verbale di gara, ad essa materialmente allegato, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.
 7. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando il dirigente competente o la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
 8. Alla procedura di affidamento – in caso di ricezione di una pluralità di offerte – si applicano altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in merito all'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del periodo necessario di attesa per la stipulazione del contratto, nonché le disposizioni sulla post informazione sul sito internet dell'Ente. L'art. 11, comma 10, sopra citato non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5/10/2010, n° 207 e s.m.i..

Art. 11

Requisiti richiesti per gli affidamenti e verifiche

1. Con riferimento alle procedure indette ai sensi del presente regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e, se richiesto dalla tipologia dei lavori, forniture e servizi, devono possedere i requisiti di ordine speciale, individuati ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Risulta, pertanto, necessario provvedere sempre all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., attraverso la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti. Successivamente si procederà alla verifica dei requisiti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti.

Art. 12 **Garanzie**

1. Negli affidamenti mediante procedura di gara, per importi pari o superiori ad € 40.000,00, gli operatori economici affidatari del lavoro, fornitura o servizio, sono tenuti a prestare, a garanzia degli obblighi contrattuali, garanzia fidejussoria fino al 10% dell'importo della prestazione al netto degli oneri fiscali, qualora ciò sia stato richiesto nella lettera invito o nel capitolato d'oneri. La garanzia viene richiesta di norma per i lavori e per la somministrazione continuativa di beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro e di durata non inferiore a 6 mesi.
Il Responsabile del procedimento può in ogni caso prevedere la costituzione di garanzie, qualora opportuno, motivando tale scelta nella determinazione di aggiudicazione.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve contenere le condizioni riportate negli artt. 75 e 113 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere rilasciata dai soggetti indicati nei suddetti articoli e nell'art. 127 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i

Art. 13

Forma dei contratti conclusi attraverso procedure in economia

1. Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui importo complessivo sia inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, la cui procedura si sia svolta con modalità tradizionale, il contratto si considera concluso mediante scambio di lettere (c.d. lettera – contratto) secondo le condizioni fissate nella lettera di invito. Nel caso di acquisto attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico o dell'adesione ad una Convenzione attiva il contratto si considera concluso attraverso il documento di accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinante (PO).
2. La lettera – contratto, che segue alla procedura tradizionale, deve riportare gli elementi previsti dall'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, comma 1, lett. a), b), e), i), l) ed m) e contenere, inoltre:
 - a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
 - b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) la clausola di recesso in caso di attivazione successiva di convenzioni Consip più favorevoli.
3. Per l'affidamento di lavori il cui importo sia inferiore ad Euro 5.000,00 IVA esclusa, il contratto si considera concluso mediante scambio di lettere. In particolare, la c.d. lettera–contratto, debitamente sottoscritta dall'affidatario a titolo di accettazione, deve riportare gli elementi previsti dall'art. 173, comma 1, del DPR 207/2010.11 nonché dall'art. 3, comma 1,
4. I contratti assicurativi, fino all'importo previsto dalle soglie di cui al presente regolamento si considerano conclusi attraverso l'apposizione della firma sul contratto di polizza.

Art. 14

Contenuto minimo dei contratti conclusi in economia

1. Il contenuto minimo dei contratti conclusi in economia, stipulati mediante scrittura privata non autenticata, è il seguente:
 - la descrizione del lavoro, fornitura o servizio;
 - le garanzie richieste;
 - l'importo di affidamento;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione della prestazione;

- le modalità e i termini di pagamento;
- le penalità;
- il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Titolo II - LAVORI

Art. 15 Limiti di importo

1. Il presente titolo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura in economia è consentita esclusivamente nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Tali limiti non possono essere superati con perizie di variante o suppletive proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

Art. 16 Tipologia dei lavori

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 14, possono essere seguiti in economia gli interventi di seguito specificati:
 - a) manutenzione conservazione, adattamenti o riparazione di beni immobili di proprietà del C.I. di S., o utilizzati a vario titolo, per la parte di spesa posta a carico del Consorzio, compresi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori urgenti e di somma urgenza, da realizzare a norma degli artt. 18 e 19 del presente regolamento;
 - g) provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.
2. Per le casistiche dei lavori non comprese nell'elenco può essere utilizzata la procedura negoziata, nei limiti prescritti dal codice dei contratti.

Art. 17

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. I lavori in economia sono, altresì, consentiti ove contemplati in precedente contratto d'appalto, secondo le condizioni fissate dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .

Art. 18

Progettazione dei lavori in cottimo

1. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito atto di cottimo di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. oppure da semplice perizia di stima, contenente una

relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

Art. 19

Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza - determinata da circostanze eccezionali e contingenti, tali da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati - questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile Unico del Procedimento o da un tecnico appositamente delegato ed è trasmesso con una perizia estimativa al dirigente, il quale provvede ad assumere le iniziative necessarie per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente, alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori. Il verbale va allegato alla determinazione di affidamento della prestazione.

Art. 20

Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento e il tecnico incaricato - intervenuti sul posto - possono disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre ch  non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede ingiungendo all'affidatario di eseguire le lavorazioni secondo i prezzi stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico intervenuto, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
4. Il Responsabile del Procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente che approva tali documenti con determinazione contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo consortile, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori gi  realizzati.

Art. 21

Contenuto minimo della lettera di invito

1. La lettera di invito al cottimo, corredata dal disciplinare di gara, deve contenere le indicazioni previste dall'art. 173 del DPR. n. 14 207/2010 e s.m.i nonch  dall'art. 3, comma 1, del D.M. 145/2000 e s.m.i. e precisamente:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;

- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento e le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D. Lgs. 163/2006;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'atto di cottimo deve altresì contenere:

- h) la clausola relativa alla tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- j) la quantificazione dei costi della sicurezza.

Art. 22

Piani di sicurezza

1. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 23

Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo

1. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dall'ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione e verifica della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 24

Limiti di importo

1. Il presente titolo disciplina l'affidamento di forniture e servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura in economia è consentita esclusivamente per importi inferiori alle soglie comunitarie.

Art. 25

Tipologia delle forniture acquisibili in economia

1. Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:
 - a. acquisto di arredi, mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici;
 - b. acquisto di apparecchi di telefonia fissa e mobile, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, climatizzatori, fax, apparecchi per la trasmissione di dati, di

- amplificazione e diffusione sonora, impianti ed attrezzature necessarie agli uffici e servizi consortili (sistemi elettronici, televisivi, di proiezione, audiovisivi, ecc...);
- c. acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
 - a. acquisto o noleggio di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi necessari ai servizi consortili;
 - b. fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
 - c. acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale OSS dipendente occorrenti per l'espletamento del servizio;
 - d. acquisto di materiale di cancelleria, stampati per uso degli uffici, registri, carta, cartone, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici e i servizi consortili;
 - e. acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi consortili;
 - f. acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per le pulizie dei locali;
 - g. acquisto dei pacchetti di reintegro cassette di pronto soccorso;
 - h. spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative; spese necessarie per ospitare i relatori;
 - i. spese di rappresentanza (targhe, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
 - j. fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
 - k. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, sia su supporto cartaceo che informatico;
 - l. abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici anche telematici;
 - m. lavori di copia, stampa, fotocomposizione, rilegatura di libri e pubblicazioni, servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms;

Art. 26

Tipologia dei servizi acquisibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature consortili, di beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori;
 - b) servizi di manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto;
 - c) servizi finanziari, assicurativi compreso il brokeraggio, servizi finanziari, compresa la locazione finanziaria, bancari, legali, notarili, di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa ;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili, anche in materia di gestione del personale e di consulenza gestionale;
 - e) servizi di telecomunicazione e postali;
 - f) servizi software su misura, servizi di manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
 - g) interventi urgenti ed occasionali di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, sanificazione e servizi analoghi;

- h) urgenti ed occasionali spese di trasporto in genere, facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- i) servizi di vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza dei locali consortili;
- j) servizi video-fotografici;
- k) servizi di noleggio autovetture, apparecchiature elettroniche o altri beni mobili;
- l) servizi di natura intellettuale;
- m) servizi di inventariazione, archiviazione ed archivistica, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- n) spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- o) servizi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (medico competente, visite mediche specialistiche, visite di controllo fiscale, analisi ecc.);
- p) servizi inerenti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- q) servizi di pulizia e igiene dei locali;
- r) contratti di allacciamento, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione, spostamento e chiusura contatori per fornitura energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico;
- s) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
- t) servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e traslochi;
- u) spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
- v) servizi di giardinaggio;
- w) servizi per la ristorazione del personale, compresi i buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa;
- x) servizi socio assistenziali educativi e socio sanitari di cui all'Allegato IIB del codice degli appalti, rivolti a disabili, anziani, minori o altre categorie di cittadini in situazioni di disagio;
- y) servizi di trasporto degli utenti dei servizi socio-assistenziali;
- z) servizi di mensa rivolto agli utenti dei servizi socio-assistenziali

Tutti i beni e servizi di cui ai punti precedenti, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita ulteriormente l'esecuzione.

Art. 27

Contenuto minimo della lettera di invito

1. La lettera di invito corredata dal disciplinare di gara per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 deve contenere gli elementi di cui all'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e quelli ulteriori di seguito indicati:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - le garanzie richieste al contraente;
 - il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
 - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 145, comma 3 ed all'art. 298, del DPR n. 207/2010;
 - l'obbligo per l'offerente di quantificare nell'offerta gli oneri per la sicurezza a proprio carico nonché di dichiarare l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l'indicazione della suddivisione in lotti della fornitura o servizio ovvero la motivazione per la quale non si è proceduto alla suddivisione in lotti della fornitura o servizio;
 - la richiesta all'operatore economico di autocertificare attraverso apposita dichiarazione il possesso dei requisiti generali, di moralità e gli eventuali requisiti di qualificazione tecnico-amministrativa o economico-finanziaria richiesti;
 - data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - le indicazioni relative al DUVRI e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - codice identificativo della gara rilasciato dall'A.N.A.C;
 - l'indicazione in ordine al pagamento del contributo all'A.N.A.C. qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000,00;
 - l'obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
 - l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali;
 - la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i.;
 - l'eventuale opzione di proroga tecnica del contratto e l'eventuale opzione del quinto d'obbligo (nel caso venga inserita l'opzione del quinto d'obbligo occorrerà computare nel valore complessivo presunto dell'affidamento anche tale importo, ai fini del rispetto della soglia massima di ammissibilità della procedura).
2. Nei casi residuali in cui non si proceda all'affidamento mediante Convenzione attiva o mercato elettronico, la lettera di invito è inoltrata in via preferenziale per posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax o Raccomandata A/R.

Art. 28

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola diretta dal Responsabile del Procedimento che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nei casi consentiti dalla legge.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
3. Il Responsabile del Procedimento appone il visto di regolare esecuzione sugli atti di liquidazione finali.

Art. 29

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ed ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.